

Ordinanza

concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali)

Modifica del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'importazione di cereali e di alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3, 4 e 5

³ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) può fissare valori di resa per i prodotti agricoli oleosi e i prodotti trasformati da cui derivano in base alla loro composizione.

⁴ Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089 il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano determinate in funzione delle ricette standard. Può prevedere che le aliquote di dazio calcolate in questo modo siano aumentate di un supplemento di 4 franchi al massimo per ogni 100 kg di miscuglio di foraggio e di 8 franchi al massimo per ogni 100 kg di latte per i vitelli della voce di tariffa 2309.9081.

⁵ Una volta fissato, un supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumentato. Il supplemento per miscugli di foraggi può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.

9 giugno 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 916.112.211

